

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d’iniziativa dei senatori PASTORE, LA LOGGIA, ASCIUTTI, AZZOLLINI, BATTAGLIA, BETTAMIO, BUCCI, CAMBER, CARUSO, COLLINO, CORSI ZEFFIRELLI, CORTELLONI, COSTA, CURTO, CUSIMANO, DE ANNA, DENTAMARO, DI BENEDETTO, FILOGRANA, GAWRONSKI, GERMANÀ, GUBERT, LASAGNA, LAURIA Baldassare, LAURO, MAGGIORE, MANCA, MANFREDI, MAZZUCA POGGIOLINI, MINARDO, MUNDI, MUNGARI, NAVA, PASQUALI, PEDRIZZI, PIANETTA, RIZZI, TAROLLI, TERRACINI, TOMASSINI, TONIOLLI, TRAVAGLIA, VALENTINO e VENTUCCI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1998

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sul rapporto tra fenomeni criminali e immigrazione

ONOREVOLI SENATORI. – La recente approvazione della nuova legge sull’immigrazione (legge n. 40 del 6 marzo 1998) non comporta certamente il venir meno dell’attenzione che il Parlamento deve dedicare al fenomeno dell’immigrazione, qualunque sia il giudizio che voglia darsi sull’efficacia o meno della legge stessa.

Tale legge appare assolutamente inadeguata, piena di manchevolezze, contraddizioni, insufficienze e, soprattutto, non si

preoccupa minimamente di affrontare il problema della immigrazione clandestina, delle connessioni criminali che ne sono alla base o che ne costituiscono gli esiti spesso del tutto prevedibili.

Basti pensare ai tanti drammatici episodi, cui abbiamo finora assistito, causati dal mancato controllo dell’immigrazione clandestina, sia dal punto di vista legislativo che da quello della applicazione delle norme per il controllo del territorio.

Il problema dei crimini compiuti in Italia da immigrati clandestini deve essere affrontato con rigore e nel rispetto del diritto e dei diritti, come si conviene ad un Paese civile. L'evolversi del fenomeno e il suo continuo riproporsi, sotto gli occhi di tutti, impone un rigore normativo in grado di garantire la tutela e la sicurezza di tutti i cittadini.

È ormai a tutti noto che si sono costituite vere e proprie organizzazioni internazionali che gestiscono un lucroso traffico di clandestini; è altrettanto noto che interi settori della criminalità sono di appannaggio di cosche di immigrati collegate alla criminalità nazionale, come pure alcune attività collaterali a quelle specificamente criminose, quali il fenomeno della prostituzione.

Le migrazioni di massa dall'Albania, dalla Turchia e, in questi giorni, anche dalla Tunisia, hanno dimostrato che il fenomeno della «mafia» dell'immigrazione clandestina si è ormai consolidato, mentre le più o meno recenti operazioni di polizia nel campo del traffico di stupefacenti ed in quello della prostituzione hanno reso evidente a tutti la sempre più accentuata presenza anche nel campo della criminalità minore di ampi settori di immigrati clandestini.

I fenomeni criminali direttamente connessi ai flussi migratori si sono aggravati nel corso degli anni e hanno suscitato un giustificato quanto vasto allarme nella popolazione. Per questi motivi, si potrebbe ingenerare per reazione un clima di grave intolleranza nei confronti di tutti gli immigrati che vivono nel nostro Paese, intolleranza che impedirebbe, da una parte, agli immigrati in regola di ricevere il dovuto sostegno e, dall'altra, agli immigrati irregolari – soprattutto coloro che si siano resi colpevoli di reati – di essere allontanati con immediatezza. Occorre pertanto ripristinare un adeguato clima di legalità, serenità e giustizia, che la legge, inadeguata e insufficiente, sicuramente non garantisce.

È pertanto necessario che su questi punti si svolga al più presto un'indagine parlamentare, al fine di verificare l'idoneità degli strumenti normativi ed amministrativi esistenti a combattere e contenere i fenomeni criminali collegati all'immigrazione ed a proporre strumenti legislativi più adeguati a tale scopo.

E ciò anche in attesa che vengano esercitati i poteri legislativi e regolamentari che la legge ha attribuito al Governo con estrema generosità.

Infatti, si apre ora un altro e non meno difficile capitolo, quello dei provvedimenti attuativi previsti dalla legge. Sarà uno sforzo importante che tutte le strutture dello Stato si impegnano a compiere, e questa fase, non meno complessa di quella della approvazione della legge stessa, deve rappresentare un'occasione di riflessione e di chiarimento, un momento di conoscenza e approfondimento di tanti aspetti del problema che sono stati finora ignorati o affrontati con la politica dell'irresponsabilità.

Ci sono adempimenti da perfezionare, a cominciare dal regolamento di attuazione, e ci sono da avviare tutti i meccanismi previsti sia per la politica degli ingressi e il riconoscimento degli immigrati legali, sia per le misure di contrasto all'immigrazione clandestina.

Mi sembra quindi necessario e doveroso avviare tutte le possibili iniziative volte a riconsiderare i temi più importanti e ad aprire un approfondito dibattito – quel dibattito che in Aula è stato «strozzato» – al fine di eliminare, o quantomeno temperare, gli effetti negativi della legge. In modo particolare, per quanto riguarda il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della criminalità ad esso sempre più spesso collegata, così da fornire a tutti i cittadini elementi certi sulla gestione di tale fenomeno, sulla difesa della legalità, sulla lotta alla criminalità, sulla tutela e sulla sicurezza di ciascuno.

**PROPOSTA
DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

Art. 1.

*(Istituzione e composizione
della Commissione)*

1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui rapporti e collegamenti tra fenomeni criminali ed immigrazione in Italia e sugli effetti che la vigente legislazione ha avuto su tale fenomeno e su quelli che potrà avere la legge n. 40 del 6 marzo 1998.

2. La Commissione è composta da venti senatori nominati dal Presidente del Senato in modo da garantire la rispondenza proporzionale tra i membri della Commissione stessa e la consistenza numerica dei Gruppi parlamentari.

3. Nella sua prima seduta la Commissione elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e due Segretari.

4. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro un anno dal suo insediamento.

Art. 2.

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede nelle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni che sono poste dall'ordinamento giuridico alle attività dell'Autorità giudiziaria.

Art. 3.

(Audizioni e testimonianze)

1. Per le audizioni e testimonianze si applicano, nel rispetto delle competenze dell'Autorità giudiziaria, le disposizioni di

cui agli articoli 366 e 372 del codice penale.

Art. 4.

(Funzioni della Commissione)

1. La Commissione, in riferimento alle indagini da svolgere, ha il compito di:

a) accertare e valutare la natura, le caratteristiche e i mutamenti del fenomeno immigratorio, segnatamente clandestino, e di tutte le sue connessioni;

b) verificare le condizioni di vita, sanitarie, di lavoro e di istruzione degli immigrati nel nostro Paese e quanto esse incidano sui fenomeni di criminalità nei quali sono coinvolti immigrati;

c) accertare se l'immigrazione clandestina sia per alcuni aspetti controllata, manipolata o gestita da organizzazioni con caratteristiche affini a quelle mafiose;

d) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune per far fronte alla gravità di un fenomeno non più gestibile con gli attuali strumenti normativi, anche in considerazione dell'entrata in vigore della citata legge 6 marzo 1998, n. 40 e delle decisioni che deriveranno dall'esercizio dei poteri di delegazione legislativa e regolamentare concessi al Governo;

e) riferire sullo stato dei lavori al Senato della Repubblica ogni volta che la situazione lo richieda e comunque almeno ogni tre mesi, nonché al termine dei suoi lavori.

Art. 5.

(Organizzazione interna)

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.

Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione utilizza personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

Art. 6.

(Spese per il funzionamento della Commissione)

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

